LG CONSULTING

Dott.ssa Anna Lisa De Rose
Dott. Riccardo Marinelli

T +(39) 06 5196 37 92
F +(39) 06 5198 50 55
W www.lgconsulting.it

CIRCOLARE APRILE 2026

IN EVIDENZA

- Obblighi rendicontazione di sostenibilità — Pag. 2
- Regime forfetario e compensi percepiti per errore — Pag. 2
- Trasmissione ai soci delle sanzioni dalla società estinta — Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Termini di presentazione delle dichiarazioni 2026 e versamenti — Pag. 3
- Riduzione del capitale sociale per perdite — Pag. 4

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Mensa e indennità sostitutive dal 2026 — Pag. 5
- Contributi I.V.S. 2026 per artigiani e commercianti — Pag. 6

SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di aprile 2026 — Pag. 7

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

OBBLIGHI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ	• Il Consiglio Europeo ha approvato, il 24.02.2026, la semplificazione dei requisiti di rendicontazione di sostenibilità (Csrd) e di due diligence (Csddd), nell'ambito del pacchetto Omnibus I. Il documento, in particolare, innalza le soglie per l'obbligo di rendicontazione a società con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Per le imprese di Paesi terzi, i requisiti si applicheranno solo se la casa madre genera un fatturato superiore a 450 milioni nell'Unione Europea.
SOGLIA PER IL REGIME FORFETARIO E COMPENSI PERCEPITI PER ERRORE	• L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 68/2026, rettificando quanto affermato nella risposta n. 26/2026, ha chiarito che i compensi percepiti dai contribuenti forfetari per errore e restituiti non concorrono alla verifica della soglia di 85.000 euro.
TRASMISSIONE AI SOCI DELLE SANZIONI DALLA SOCIETÀ ESTINTA	• La Cassazione, con la sentenza n. 5986/2026, ha affermato che l'estinzione della società non comporta la trasmissione delle sanzioni tributarie ai soci. Infatti, il comma 2-bis, introdotto all'art. 2 D.Lgs. 472/1997, in base al quale la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società, non è una norma innovativa, ma una disposizione a carattere "ricognitivo" che ha chiarito e formalizzato un principio già immanente nel sistema e, quindi, si applica retroattivamente.

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2026 e versamenti

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Si riepilogano le scadenze del 2026, relative al periodo d'imposta 2025.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2026 - PER ANNO 2025[1]

Soggetti interessati		Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto)	
		Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche		**Dal 15.04 al 30.06**	**Dal 15.04 al 31.10**	**30.06.2026**	**30.07.2026[3]**
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).					
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	**Dal 15.04** ed entro l'ultimo giorno del **10° mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno **del 6° mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta (**30.06.2026**).	Entro i **30 giorni** successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio **oltre 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 codice civile.		**Dal 15.04** ed entro l'ultimo giorno del **10° mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno **del mese successivo alla data di approvazione del bilancio** o del termine ultimo di approvazione (**31.07.2026**)[1-2]	Entro i **30 giorni** successivi

Note

1. **Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile).**
2. **Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).**
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
4. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Riduzione del capitale sociale per perdite

L'art. 6 D.L. 23/2020 ha sospeso per i periodi dal 2020 al 2022 gli adempimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, oltre 1/3 del capitale, rendendo temporaneamente non obbligatorie le previsioni di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c. ***Il termine*** *entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3,* ***è posticipato al 5° esercizio successivo****; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In relazione alle perdite generatesi nel corso del 2020, quindi, è necessario prendere gli opportuni provvedimenti entro il termine fissato per l'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026. Nonostante la facoltà di avvalersi del beneficio implicasse una considerazione accurata delle effettive possibilità, nell'orizzonte quinquennale, di un riassorbimento delle perdite in un'ottica di sussistenza delle prospettive di continuazione dell'attività, potrebbero rilevarsi delle concrete difficoltà. Infatti, in assenza nel bilancio di riserve generatesi nel quinquennio successivo, sufficientemente capienti per il ripiano delle perdite, sarà necessaria una ricapitalizzazione, in mancanza della quale non potranno che prospettarsi alternative come la riduzione del capitale (qualora non scenda al di sotto del limite legale) ovvero la trasformazione o la liquidazione della società.*

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

Sospensione degli obblighi

- **Per le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 non si sono applicati**:
  - l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regolamenta la procedura da seguire se il capitale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite per le S.p.a.;
  - l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al disotto del limite legale per le S.p.a.;
  - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l..

Recupero delle perdite

Il termine entro il quale la perdita generata nei periodi dal 2020 al 2022 **oltre 1/3 del capitale**, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 (stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c.) è posticipato **al 5° esercizio successivo**.	L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., ossia di perdite generate nei periodi dal 2020 al 2022 **oltre 1/3 del capitale che lo riducono al di sotto del limite legale**, la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, è rinviato **alla chiusura del 5° esercizio successivo**.	L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Quinquennio sterilizzazione perdite

- Il recupero delle perdite sterilizzate dovrà avvenire entro **i termini per l'approvazione del bilancio**:
  - **2025, le perdite "2020"**;
  - 2026, le perdite "2021";
  - 2027, le perdite "2022".

Causa di scioglimento

Fino alla data dell'assemblea relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Nota integrativa

Le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 devono essere state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni.

Mensa e indennità sostitutive dal 2026

Il servizio di somministrazione di alimenti ai dipendenti può essere realizzato con diverse modalità, anche affidandolo in appalto ad apposita società; in alcuni casi il datore di lavoro può, in mancanza del servizio, concedere un'indennità sostitutiva. Il servizio di mensa aziendale e interaziendale non è assoggettato a imposizione per il dipendente, mentre le prestazioni sostitutive, come i buoni pasto, sono escluse dalla base imponibile fino all'importo ***complessivo giornaliero di € 4*** *(dal 1.01.2020, anziché € 5,29). Tale importo è aumentato a* ***€ 10*** *(dal 1.01.2026, anziché € 8) nel caso in cui i buoni siano emessi* ***in forma elettronica****.*
I buoni pasto sono utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione eventualmente non subordinato. Inoltre, il buono pasto non costituisce erogazione in natura poiché, ai sensi dell'art. 51, c. 2 Tuir, il limite di esclusione fino a € 4 deve essere verificato rispetto al valore nominale; pertanto, il valore nominale eccedente € 4 non è assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dall'art. 51, c. 3 Tuir, esclusivamente per i compensi in natura.
I buoni pasto possono essere sia "cumulati" fino a un massimo di 10 al giorno sia utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l'orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali.

Imposte - Contributi	Tipologie	Gestione diretta della mensa	Mense interaziendali	Esercizi convenzionati[10]	Buoni pasto (sostitutivi della mensa)
Iva	**Aliquota**	4%[1]	4%[1]	4%	4%[2]
	Detraibilità[3]	Sì[4]	Sì	Sì[9]	Sì[9]
Imposte sui redditi	**Deducibilità[5] per l'azienda**	Sì[6]	Sì[6]	Sì	Sì
	Imponibilità per il dipendente	No	No	No[8]	**Oltre € 4,00**[7]
Contributi previdenziali		No	No	No[8]	**Oltre € 4,00**[7]

Note

1. Sia sui corrispettivi eventualmente addebitati al dipendente dal datore, sia sui corrispettivi dovuti da questo agli appaltatori del servizio di mensa.
2. Sul corrispettivo pagato dal datore di lavoro alla società emittente, mentre sul corrispettivo pagato dalla società emittente all'esercizio convenzionato si applica l'aliquota del 10%, detraibile per la società emittente.
3. Per il datore di lavoro.
4. Sia sugli acquisti di beni e servizi da parte del datore sia sui corrispettivi da questo dovuti per l'appalto dei servizi di mensa a terzi in locali dell'impresa.
5. Per il datore di lavoro, con riguardo ai costi sostenuti.
6. A condizione che il servizio sia destinato alla generalità dei dipendenti.
7. Per ogni giornata di lavoro; valore ridotto dal 1.01.2020. L'importo è pari a **€ 10 nel caso di buoni in formato elettronico** (valore aumentato **dal 1.01.2026**).
8. Cfr. C.M. 23.12.1997, n. 316.
9. **Dal 1.09.2008**, per effetto delle modifiche all'art. 19-bis 1 D.P.R. 633/1972 a opera del D.L. 112/2008.
10. Possibile anche mediante concessione di badge o card elettroniche che consentano di fruire di una prestazione giornaliera senza la possibilità di ottenere denaro o prestazioni diverse da quelle stabilite nel contratto. Diversamente, tali badge sono assimilabili ai ticket restaurant.

Contributi I.V.S. 2026 per artigiani e commercianti

*Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2026, sono pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo **0,48%**, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.** L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.*

SCADENZE ORDINARIE 2026	**Quote fisse sul minimale di reddito.**	18.05.2026 20.08.2026 16.11.2026 16.02.2027
	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale **(acconti 2026)**.	30.06.2026[1] 30.11.2026
	Saldo anno 2025.	30.06.2026[1]

CONTRIBUZIONE A SALDO

- Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti[2]:
  - è calcolato sulla **totalità dei redditi d'impresa** denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  - **è rapportato** ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare nel 2027).

Note

1. Termine prorogabile di 30 giorni con la **maggiorazione dello 0,40%**, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.
2. Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.

Tavola n. 1 — Artigiani

Fasce di reddito			Annuale
Fino a	**€**	**18.808,00** [1]	24%
Oltre	**€**	**18.808,00**	24%
fino a	**€**	**56.224,00**	
Oltre	**€**	**56.224,00**	25%
fino a	**€**	**93.707,00** [2]	
Contributo minimo[3]		**Annuale**	€ 4.521,36
Contributo massimo		**Annuale**	€ 22.864,51

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.

1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
2. Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.011,51).
3. Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

Tavola n. 2 — Commercianti

Fasce di reddito			Annuale
Fino a	**€**	**18.808,00** [1]	24,48%
Oltre	**€**	**18.808,00**	24,48%
fino a	**€**	**56.224,00**	
Oltre	**€**	**56.224,00**	25,48%
fino a	**€**	**93.707,00** [2]	
Contributo minimo[3]		**Annuale**	€ 4.611,64
Contributo massimo		**Annuale**	€ 23.314,31

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.

1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
2. Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 122.295,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.598,53).
3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 10 aprile	**Contributo**	**Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso** - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2026.
Mercoledì 15 aprile	**Iva**	**Fattura cumulativa** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Giovedì 16 aprile	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante il modello F24.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Sabato 25 aprile[1]	**Iva**	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese/trimestre precedente.

Principali adempimenti mese di aprile 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 30 aprile	Iva	**Dichiarazione annuale Iva** - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025.
	Certificazione Unica	**Lavoro autonomo** - Termine di trasmissione all'Agenzia Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e a provvigioni per prestazioni non occasionali.

Nota[1]	• **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).** • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].